

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Art. 170

(Modifiche alla legge regionale 8/2003)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole <<dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attività per la quale è chiesto il contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di ogni anno>>;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.>>;

3) al comma 6 le parole <<i tre anni successivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'anno successivo>>.

(1)

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e ai capitoli 6039, 6042, 6136, 6176 e 6177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Note:

1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 15/2014 , a

seguito dell'abrogazione dell'art. 3 bis, L.R. 8/2003.